

PAROLE CHIAVE. IL DDL POLITO-TURCI PER LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI □ DI FIORELLA KOSTORIS

Il problema dei fannulloni si risolve con gli ammortizzatori sociali

□ Nel recente disegno di legge Polito-Turci (ispirato soprattutto da Pietro Ichino), il governo è delegato a imporre l'obbligo di valutare periodicamente, per mezzo di un organo di controllo interno e di una authority esterna, tutti i dipendenti pubblici, con «individuazione da parte delle amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni dell'Autorità, [...] del personale in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero; [...] attribuzione agli uffici nei quali risulti personale in esubero [...] di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo; [...] individuazione nominativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni, delle unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla [...] a causa di grave e colpevole inefficienza o incompetenza professionale; collocamento a disposizione delle unità di personale individuate [...] con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti retributivi; mobilità del personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto».

È certamente una grande novità di questo ddl il fatto che esso si concentri sulle patologie individuali e tenda a snidare con appropriati incentivi e sanzioni i numerosi casi di omertà fra dirigenti e dipendenti, finora presenti nella pubblica amministrazione per ovvi *do ut des*, con conseguenti peggioramenti dei servizi a danno degli utenti, ma tale focalizzazione sui comportamenti individuali costituisce anche un limite del ddl in esame. Molti costi che le famiglie e le imprese italiane devono inutilmente subire riguardano patologie collettive e generali della pubblica amministrazione, che andrebbero affrontate con lo stesso mix di incentivi e sanzioni, partendo dalla valutazione e arrivando alla messa a disposizione, alla mobilità obbligatoria, eventualmente

alla risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, obiettivi, però, concretamente non realizzabili finché non esistono adeguati ammortizzatori sociali anche nel settore pubblico. Le patologie collettive e generali in questione sono quelle che, indipendentemente dalla qualità, dalla produttività o dall'età dei singoli lavoratori della pubblica amministrazione, interessano gli enti pubblici dichiarati inutili e interamente da chiudere, i dipartimenti da snellire, perché resi esuberanti dall'autocertificazione, dalla semplificazione amministrativa, dal meno dispendioso outsourcing, gli uffici di dimensione ridondante a causa di progressi tecnologici finalmente in via di introduzione anche nel settore pubblico.

Attualmente, l'articolo 33 del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs. 165 del 2001) provvede in modo troppo farraginoso a queste «eccedenze di personale e mobilità collettiva», sicché la norma non si è mai effettivamente utilizzata. Infatti, le pubbliche amministrazioni che rilevano tali eccedenze nella misura di almeno 10 dipendenti «sono tenute a informare preventivamente le organizzazioni sindacali. [...] La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione, [...] dei relativi tempi, [...] delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale».

Si procede poi, secondo l'articolo 33 del Testo unico, a un esame congiunto burocratico-sindacale e «la procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni». Tale sistema pare fatto apposta per non funzionare nella pubblica amministrazione, caricando questa di un compito informativo, in essa non abituale, ad esempio domandando un inventario completo del personale in funzione, che notoriamente non esiste quasi mai in un comparto pubblico, diversamente che nel settore privato. Se però tale *mission impossible* fosse conclusa, la pubblica amministrazione potrebbe mettere «in disponibilità il personale

che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni. Dalla data di collocamento in disponibilità [...] il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale [...] per la durata massima di 24 mesi. [...] È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare».

Come è agevole osservare, in caso di esubero collettivo nel pubblico impiego, il trattamento integrativo (ammesso e non concesso che mai ci si possa oggi arrivare) assomiglia, dunque, parzialmente a quello previsto dalla Cassa integrazione guadagni straordinaria vigente nel settore privato e, per certi versi, è perfino più munifico. Rendere operativa questa forma di sostegno alla temporanea disoccupazione per ristrutturazioni e cambiamenti strutturali anche nel settore pubblico, trasformando le procedure e i meccanismi attuali, magari per inserirne le modifiche nel ddl Polito-Turci, è possibile e auspicabile. Oltre a fornire così un ammortizzatore sociale alla pubblica amministrazione, si consentirebbe una duplice forma di risparmio pubblico: inizialmente del 20% sui dipendenti in esubero, ma fin da subito del 100% su tutti gli altri costi che la società paga nel tenere in vita enti pubblici del tutto inutili o dipartimenti e uffici, malati di elefantiasi, da ridimensionare drasticamente.

Perché quella *mission impossible* divenga allora una *mission accomplished* per mezzo di procedure più spedite, un provvedimento minimale consisterebbe nel riesumare il soppresso articolo 3, comma 48, della legge 537 del 24 dicembre 1993 (la finanziaria Ciampi). A fronte di esuberi collettivi, esso è di molto più facile applicabilità dell'articolo 33, perché l'onere informativo addebitato alla pubblica amministrazione e il grado di co-gestione con i sindacati sono assai minori: è infatti sufficiente che «i dipendenti pubblici [...] risultino eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali», perché essi

siano «collocati in di-

sponibilità». Inoltre, come nel settore privato, nella legge 537 l'indennità dell'80% per il personale in disponibilità non può comunque superare un tetto, e l'iniziale periodo di 24 mesi nel trattamento integrativo è prorogabile, ma non per chi abbia rifiutato il trasferimento altrove. □

fiorella.kostoris@tin.it
in collaborazione
con *Radio Radicale*

□
Quell'articolo
della finanziaria
di Ciampi nel '93
sugli esuberanti

□
Subito
il sostegno alla
disoccupazione
temporanea